

4. Handicap e scuola

premessa

L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, nel dicembre 1966, un documento sui diritti economici, sociali e culturali, dove, (tra l'altro), viene affermato: "..... il diritto di ogni individuo all'istruzione che deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L' istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti...".D'altra parte, già la nostra Costituzione, in perfetta coerenza con quanto sottoscritto dal nostro paese in sede di nazioni unite afferma,(in particolare gli art. 3 e 34) :

- *l'uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali*
- *il diritto all'istruzione anche per gli invalidi*

*Ma questi principi si scontravano con una concezione della scuola organizzata sul principio di selezione escludendo, aprioristicamente, quanto affermato dalla nostra Costituzione e dalle Nazioni Unite, in particolare il principio che vede l'istruzione come un processo di completamento della personalità di qui, l'istituzione di classi o scuole "**speciali**" per disabili, facendo apparire il concetto di selezione come l'esatto opposto di quello d'integrazione.*

Il cammino dell'integrazione scolastica e' segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71 ,(art. 24) e la legge 517/77.

In particolare quest'ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili.

A dimostrazione che un provvedimento legislativo non basta a rimuovere ostacoli di ordine culturale e burocratici radicati nel nostro sistema scolastico, si e' dovuti ricorrere alla Corte Costituzionale, (sentenza n° 515/87) per affermare il diritto dei disabili a frequentare le scuole superiori, e all'emanazione di diverse circolari da parte del ministero dell'istruzione. Non a caso la legge quadro sull'handicap, (L. 104/92 dedica ben cinque articoli all'integrazione scolastica).

Salute e sicurezza negli edifici scolastici

L'attuale stato di sicurezza degli edifici scolastici

In Italia ci sono 41.000 scuole, piene di bambini e ragazzi, ed almeno la metà non è ancora a norma di sicurezza.

La sicurezza degli studenti è affidata, come nei posti di lavoro, alle norme antinfortunistiche previste dal d.lgs. n. 626/94 perché gli alunni sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Il 1° gennaio 2005 (legge n. 265/99 sugli Enti Locali, art. 15) è il termine ultimo concesso dal governo agli Enti locali, per provvedere all'adeguamento degli impianti, elettrici anzitutto, e l'applicazione delle norme antincendio nelle scuole, pubbliche e private.

Non esiste ancora un'anagrafe sullo stato di salute degli edifici scolastici, ma da una indagine di Legambiente risulta il seguente quadro:

- il 40% degli edifici è inaccessibile ai disabili, ragion per cui, in caso d'incendio, gli alunni a maggiori probabilità di rischio sono proprio i disabili;
- in sei edifici su dieci mancano gli impianti antincendio;
- in una scuola superiore su tre non vengono fatti interventi di manutenzione da almeno cinque anni;
- un buon numero di scuole presenta uno, o più dei seguenti problemi: tetto scadente; impianti elettrici da rifare; fognie, impianti idrici e riscaldamento da sistemare ecc.

Gli Enti Locali, Comuni e Province, hanno il dovere di mettere a norma gli edifici scolastici, e devono utilizzare produttivamente gli anni che restano fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/94, perché altrimenti a pagare il conto saranno gli alunni e, tra questi, in particolare i disabili.

I maggiori rischi che corrono gli alunni sono legati agli impianti elettrici, all'amianto e, soprattutto, alle emergenze che richiedono l'evacuazione della scuola in caso d'incendio, perché manca un'adeguata preparazione.

Ogni scuola, in base al d.lgs. n. 626/94, deve avere:

- a) il Piano di Sicurezza;
- b) il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;
- c) il Coordinatore delle emergenze;
- d) i responsabili di piano (docenti che possono «ruotare», in modo che tutti i turni siano coperti);
- e) lo studente aprifila e serrafila in caso di evacuazione.

4.1.2. Il piano di sicurezza

Il Piano di Sicurezza prevede:

- un Piano Antincendio, approvato dai Vigili del Fuoco, che, oltre a contemplare un impianto elettrico a norma, individui i punti dove installare le apparecchiature antincendio;
- le modalità di apertura delle porte d'uscita dalle aule (nelle aule fino a 25 alunni, la porta si può aprire verso l'interno; se la capienza è maggiore, la porta deve aprirsi verso l'esterno per garantire uno sgombero più rapido);
- le proprietà accessorie delle aule per le esercitazioni didattiche (pareti resistenti al fuoco, che le separano dagli altri locali dell'istituto scolastico);
- la larghezza delle porte (non meno di 120 centimetri per garantire il deflusso ordinato delle persone);
- le uscite di sicurezza (due in ogni piano e le altre in base alla capienza dell'edificio: le porte si devono sempre aprire verso l'esterno ed essere dotate di maniglioni antipánico);
- le vie di esodo (devono avere una larghezza minima di 120 centimetri);
- la distanza tra l'edificio e un luogo sicuro (non deve essere superiore a 60 metri, comprese le scale);
- le scale esterne (obbligatorie negli edifici scolastici di oltre due piani, devono restare chiuse in una «gabbia» resistente al fuoco);
- il divieto di fumo;

-
- la presenza di impianti rilevatori di fumo (soprattutto nei locali non controllati, come gli archivi, i magazzini, le biblioteche);
 - il riscontro sul funzionamento degli estintori;
 - il «Piano di Emergenza», e l'esercitazione della prova di evacuazione (almeno due volte l'anno);
 - accorgimenti da rispettare (svuotare i cestini pieni di carte prima di lasciare gli uffici, non travasare liquidi infiammabili, non usare apparecchi a fiamme libere e spegnere tutti gli interruttori, se possibile anche quelli generali, alla chiusura);
 - ogni misura idonea a tutelare la sicurezza in caso di lavori di ristrutturazione degli istituti (arrivando anche all'evacuazione).

Sarebbe opportuno, in caso di presenza di disabili, che nel Piano di Emergenza e nell'esercitazione di evacuazione sia anche previsto chi, nella classe di appartenenza, aiuterà il disabile.

4.2. Offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap

4.2.1. Incidenza del fenomeno in Italia

Gli studenti disabili in Italia sono quasi 120 mila su 8 milioni, pari all'1,32% della popolazione scolastica, distribuiti in oltre 100.000 sezioni e classi comuni dei vari ordini e gradi di scuola, coinvolgendo quasi 59 mila docenti per il sostegno.

Tipi di invalidità nella scuola

Insufficienza mentale	82%
Invalità motoria	11%
Sordità	5%
Cecità	2%

4.2.2. L'integrazione scolastica

L'integrazione è un processo che riguarda ogni individuo e ha come obiettivo la crescita armonica della personalità e lo sviluppo delle potenzialità cognitive e d'interazione. Nel caso di persona in situazione di handicap, tale processo richiede livelli di attenzione e strumenti d'intervento che coinvolgono istituzioni diverse.

Sulla base di tali considerazioni, l'integrazione va perseguita principalmente a due livelli:

- individuale, in quanto è necessaria un'attenzione specifica alla situazione del soggetto, che permetta l'individuazione di obiettivi, potenzialità, strategie atti a sviluppare cambiamenti, autonomie individuali e sociali, apprendimenti e relazioni;
- interistituzionale, finalizzata all'interazione e al coordinamento delle funzioni e dei compiti dei servizi scolastici, socio-sanitari e familiari per la realizzazione di progetti centrati sul benessere della persona.

A tal fine è necessaria la codifica di una modalità di collaborazione che, basandosi sulla precisazione del contesto operativo, dei tempi, dei luoghi e dei compiti, permetta di migliorare la qualità dell'integrazione:

-
- definendo i rapporti di collaborazione, di coordinamento e di organizzazione fra le istituzioni e i servizi sociali, sanitari e scolastici;
 - inquadrando la collaborazione professionale;
 - definendo i relativi impegni di ciascuna istituzione coinvolta.

Attualmente, con l'estensione del federalismo nei servizi, attraverso la legge di Riforma dell'assistenza (legge n. 328/2000), è indispensabile che la scuola si attivi prevedendo e stipulando convenzioni ai fini di una migliore attività educativa.

Di conseguenza, anche i piccoli Comuni dovranno imparare a cooperare, e ad integrare le proprie politiche soprattutto in materia di servizi.

L'azione educativa deve favorire lo sviluppo della personalità umana: mezzi e contenuti scolastici devono, pertanto, considerarsi sempre e in ogni caso strumenti rispetto al fine che è la crescita dell'alunno, di ogni alunno.

Ciò vale per il bambino normodotato, ma vale, a maggior ragione, per il bambino handicappato o svantaggiato che, più di ogni altro, ha diritto ad una scuola in cui siano assicurate le condizioni, culturali e psicologiche, per una crescita globale ed armoniosa.

L'obiettivo dell'apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione «in presenza»; occorre, infatti, sottolineare l'importanza di mirare al raggiungimento di una reale integrazione e non ad un mero inserimento.

La vera integrazione è un processo aperto di adattamento reciproco, correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità. L'integrazione è un impegno difficile, perché mette in discussione abitudini su cui siamo poco propensi a fare reali cambiamenti, in quanto permea tutta l'organizzazione della scuola, integrando competenze, strumenti, elementi amministrativi e organizzativi della didattica.

4.2.3. Collaborazione interistituzionale e riferimenti legislativi

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e ASL sono chiamati ad assicurare, nei rispettivi compiti e ruoli, il supporto all'integrazione dei disabili nel sistema scolastico, stipulando accordi di programma.

Gli accordi di programma, regolati giuridicamente dall'articolo 27 della legge n. 142/90, sono contratti pubblici, promossi dagli Enti (Comune, Provincia, Regione), generalmente provocati da una conferenza di servizi, per concordare con altre amministrazioni (Scolastica, Azienda ASL, altri Enti Pubblici) le risorse economiche, i servizi attivabili, i modi, i tempi e i luoghi per l'offerta integrata di interventi utili all'integrazione dei disabili nel sistema scolastico.

Le prime forme di collaborazione tra scuola ed enti locali compaiono con la legge n. 517/77 e riguardano le procedure da seguire.

promuovere e rafforzare il processo d'integrazione scolastica ed extrascolastica, e per migliorare la qualità della formazione e i livelli di apprendimento degli alunni disabili, la legge quadro n. 104/92 (artt. 5, 13, 14, 15, 26, 39, 40) ha istituito la programmazione coordinata dei servizi territoriali rivolti alla persona con handicap, e promosso le seguenti azioni:

- formazione e specializzazione degli insegnanti di sostegno (utilizzo del Braille e di ogni altro sussidio per i non vedenti; educazione alla competenza linguistica, lingua dei segni e tecnologie per facilitare la comunicazione dei sordi; percorsi didattici specifici per l'integrazione degli alunni

con sindrome di Down, con autismo, con grave disabilità psicofisica; ausili per i disabili motori gravi);

- attuazione di un programma teso all'impiego esteso e mirato, da parte degli alunni disabili, delle nuove tecnologie, protesi, ausili, materiali didattici specifici, risorse informatiche, ma anche e soprattutto strumenti di amplificazione della comunicazione;
- verifica del livello di accessibilità delle scuole, di ogni ordine e grado, con particolare riguardo agli ingressi principali, alla mobilità interna alla struttura, alle palestre, agli spazi comuni, ai servizi igienici; programmazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- trattamento individualizzato, per gli studenti universitari handicappati, con fornitura di sussidi tecnici e didattici specifici.

Il d.m. 9 luglio 1992, applicativo dell'articolo 13 della legge 104/92, fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di Programma. Il d.p.r. 24 febbraio 1994, è l'«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle ASL in materia di alunni portatori di handicap».

Il d.m. n. 122/94 prevede la costituzione di gruppi di lavoro presso ogni Circolo didattico e Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per fare fronte alla mancanza cronica di fondi sufficienti all'acquisto delle diverse attrezzature tecniche necessarie all'apprendimento, con la conseguente impossibilità reale di possederle tutte in ciascun istituto scolastico, la CGIL sollecita l'istituzione di un'ausilioteca per ogni distretto scolastico, al fine di rendere possibile lo scambio di macchinari tra le diverse scuole.

La legge n. 17/99 ha istituito il servizio di tutorato (persona delegata dal rettore) per meglio affrontare e superare gli esami universitari. La legge n. 69/2000 destina oltre 42 miliardi, per gli anni 2000-2001, a progetti d'integrazione scolastica e corsi di alta qualificazione per i docenti, per gli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.

4.2.4. Organismi interistituzionali deputati a intervenire nell'integrazione scolastica

Gli organismi deputati ad intervenire nell'integrazione della persona in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado sono:

- il sindaco del Comune capofila all'uopo delegato dai Comuni facenti parte dell'ASL;
- il presidente della Provincia;
- il direttore generale dell'ASL;
- il presidente della Federazione Italiana Scuole materne (FISM);
- Associazioni di categoria.

4.2.5. Competenze dei vari organismi istituzionali

A. Competenze dell'Amministrazione Scolastica:

Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap (d.m. 3.6.1999, n. 141). In linea di massima le classi delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola materna, che accolgano

alunni con handicap non possono essere formate da più di venti alunni; è necessario motivare la necessità di riduzione numerica della classe in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, nell'ambito di un progetto articolato di integrazione che definisca le metodologie adottate dai docenti, dall'insegnante di sostegno, dal personale della scuola. Si può prevedere la presenza di più di un alunno con handicap nella stessa classe purché gli handicap siano lievi; in questo caso le classi iniziali non possono avere più di venti alunni, mentre per le classi intermedie si deve tener conto dell'esigenza di garantire la continuità didattica. Dato però che la formazione delle classi secondo questi criteri deve avvenire nell'ambito delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente, può accadere che si debba superare il numero di venti alunni; il limite massimo è comunque fissato a 25 alunni.

B. Competenze dell'ASL:

- individuazione dell'alunno come persona handicappata (art. 2 d.p.r. 24/2/94) per il quale si rendono necessari particolari interventi di natura pedagogico-didattica e/o di natura terapeutico-riabilitativa e assistenziale;
- rilascio della certificazione e della diagnosi funzionale;
- collaborazione nella stesura e nell'aggiornamento del Profilo dinamico funzionale;
- collaborazione per la formulazione e la verifica del Piano educativo personalizzato;
- assegnazione del personale di assistenza nelle situazioni di riduzione grave dell'autonomia personale;
- fornitura di attrezzature e ausili individuali e di materiale igienico-sanitario;
- organizzazione e gestione diretta, o in convenzione, dei Centri socio-educativi per handicappati che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico;
- segretariato sociale.

C. Competenze del Comune (legge n. 328/2000, artt. 6, 14, 19; L. n. 104/1992, art. 40):

- adeguamento delle strutture edilizie nelle scuole materne, elementari e medie;
- fornitura alle scuole del materiale relativo all'arredo scolastico;
- attuazione di trasporti scolastici fruibili anche dagli alunni handicappati nei limiti delle risorse di bilancio;
- predisposizione diretta e indiretta di servizi mensa nell'ambito dell'organizzazione generale;
- favorire l'organizzazione di attività extra scolastiche e di centri ricreativi;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle scuole materne comunali.
-

D. Competenze dell'Amministrazione Provinciale (legge n. 328/2000, articoli 6, 14, 19; legge n. 104/1992, art. 40):

- assistenza specifica agli handicappati sensoriali (vista e udito);
- predisposizione e fornitura di materiale didattico e tiflotecnico;
- adeguamento delle strutture edilizie negli Istituti superiori di pertinenza.

E. Competenze della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM):

- informare e sensibilizzare le insegnanti sul problema handicap, evidenziando e chiarendo quanto particolarmente interessa le scuole materne;
- promuovere l'aggiornamento e il coordinamento delle insegnanti, particolarmente in funzione di piani educativi personalizzati, anche con la partecipazione ad iniziative promosse dal Provveditorato agli Studi, Direzioni Didattiche, Servizi dell'ASL;
- curare le modalità più opportune per la continuità educativa sia nell'ambito della scuola materna, sia nel passaggio del bambino alla scuola elementare.

F. Associazioni di categoria

Le Associazioni di categoria partecipano e collaborano alla stesura dell'Accordo di Programma per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

4.2.6. La collaborazione nell'integrazione scolastica

A. Profilo dinamico funzionale (legge n. 104/1992, art. 12, comma 5)

Descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap, in relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra, e costituisce una guida per la progettazione degli interventi, evidenziando le potenzialità e i bisogni dell'alunno).

Il Profilo dinamico funzionale viene redatto dai docenti curricolari e di sostegno del Consiglio di Classe (con l'eventuale partecipazione dell'operatore psicopedagogico), dagli operatori dell'ASL che hanno formulato la Certificazione e la Diagnosi funzionale, e con la collaborazione della famiglia.

Il Profilo dinamico funzionale è formulato, per la prima volta, al momento dell'ingresso a scuola e sarà aggiornato: a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e del corso di istruzione secondaria superiore; alla fine del secondo anno della scuola elementare; all'inizio del secondo anno della scuola media; all'inizio del secondo e del quarto anno della scuola superiore.

B. Piano educativo personalizzato

È redatto annualmente e prende in considerazione i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, e le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extra scolastiche, con gli interventi e gli impegni assunti da parte della scuola (statale, comunale o privata), dell'ASL, degli Enti locali e della famiglia, al fine di realizzare l'integrazione scolastica e sociale.

C. Diagnosi funzionale

La Diagnosi funzionale, da aggiornare ogni anno, è uno strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti, e consiste in una «descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap» – art. 3 d.p.r. 24/2/94 – derivante dall'acquisizione di elementi clinici, psicologici, sociali, che contiene una descrizione analitica delle aree cognitive, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia.

Per gli alunni che si iscrivono agli Istituti tecnici professionali e artistici la Certificazione dovrà anche contenere un parere da cui risulti che la natura dell'handicap non pregiudica la frequenza ad eventuali attività di laboratorio previste dall'indirizzo di studio o della sezione scelta.

D. Assistenza scolastica ed extrascolastica

Nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, il Servizio Territoriale per i Disabili dell'ASL provvederà a fornire personale di assistenza a favore di alunni le cui condizioni di handicap comportino una riduzione grave dell'autonomia personale.

La scuola (statale, comunale o privata) entro il mese di maggio di ogni anno e dopo la verifica del Piano educativo personalizzato, previa intesa con la famiglia, inoltrerà al dirigente responsabile del Distretto socio-sanitario la richiesta di personale di assistenza per gli alunni già assistiti nell'anno precedente ed entro il 15 aprile per gli alunni nuovi.

Il Distretto socio-sanitario, attraverso opportune valutazioni relative a bisogni assistenziali dell'alunno, risultanze della verifica finale del Piano educativo personalizzato, contesto scolastico, numero degli alunni per classe, continuità didattica, ubicazione della scuola, barriere architettoniche, inoltrerà la richiesta entro il 20 giugno di ciascun anno alla competente ASL, che provvederà ad assegnare personale di assistenza.

Là dove esistono attività educativo-ricreative pomeridiane e/o estive gestite dagli Enti locali, la Scuola, l'ASL e il Comune individuano le migliori forme di collaborazione finalizzate all'integrazione degli alunni disabili secondo le rispettive competenze.

Il personale addetto alle mansioni di assistenza è stato recentemente trasferito dal comparto delle Autonomie locali al comparto Scuola; tra le mansioni che competono ai collaboratori scolastici rientra l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'ingresso e nell'uscita dalla scuola e negli spostamenti al suo interno. È inoltre assicurato, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'aiuto materiale all'alunno disabile nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (d.p.r. 616/77; legge 104/92; d.lgs. 112/98; legge 124/99; d.m. 23.7.99.; legge 238/2000; Ccnl 1998/2001, tabella A/1).

E. Attività di orientamento scolastico, formazione professionale e inserimento lavorativo

L'azione di orientamento inserita nel Piano educativo personalizzato consente di identificare le capacità, le potenzialità e gli interessi soggettivi dell'alunno, al fine di favorire un'adeguata integrazione sociale e lavorativa. Si caratterizza come azione formativa all'interno del Piano educativo personalizzato, sviluppata nel corso di tutto il periodo di scuola media inferiore, dal Consiglio di Classe in collaborazione con gli operatori dell'ASL o convenzionati, con il coinvolgimento dei genitori e si conclude, al termine della terza media, in un consiglio orientativo.

Gli operatori dell'ASL, o convenzionati, sono gli stessi che hanno contribuito alla stesura della Certificazione - Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico-funzionale, integrati da un operatore sociale del Distretto socio-sanitario, qualora il percorso post-scolare preveda la necessità di informazioni relative alle risorse (di carattere socio-educative e lavorative) presenti nel territorio e alla compatibilità tra queste e le potenzialità dell'alunno.

Per gli alunni con minorazione sensoriale assistiti all'Amministrazione Provinciale, l'orientamento post-obbligo avviene di intesa tra la Scuola, la famiglia e il personale esperto della stessa Amministrazione.

Il consiglio per la scelta dei percorsi formativi dopo la scuola dell'obbligo si esprime, a seguito di una valutazione attenta e concorde da parte delle varie componenti, nell'ambito delle seguenti opportunità:

- iscrizione alla scuola secondaria superiore;
- inserimento in un programma di formazione professionale;
- inserimento in strutture socio-educative assistenziali.

Anche al fine di evitare che l'iscrizione alla scuola secondaria superiore diventi l'unica offerta possibile, è opportuno che il gruppo di lavoro territoriale presso l'ASL verifichi – e aggiorni alle scuole entro la fine di ogni anno – gli elenchi delle strutture che offrono opportunità formative post-obbligatorie.

Per quanto riguarda la formazione professionale di alunni che, per il particolare deficit, non possono inserirsi facilmente nella scuola o nei corsi suddetti, è opportuno che l'ASL formuli, in collaborazione con le istituzioni interessate, appositi programmi di intervento da sottoporre all'approvazione della Regione.

I fondi strutturali, e fra questi il Fondo Sociale Europeo, prevedono anche l'azione di favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di giovani svantaggiati e dei giovani disabili delle regioni nelle quali vengono effettuate, dall'Unione Europea, azioni d'intervento perché sono aree in ritardo di sviluppo (Regioni dell'Obiettivo 1).

In sintonia con le azioni suggerite in sede comunitaria, l'istruzione professionale ha avviato un'iniziativa diretta a favorire l'integrazione scolastica e lavorativa dei giovani disabili che si iscrivono nei propri istituti.

Il nuovo assetto organizzativo dell'istruzione professionale prevede strumenti come l'area di approfondimento, un impianto didattico con una metodologia tutta diretta all'individualizzazione di percorsi scolastici.

F. Raccordi tra i diversi ordini di scuola

Per favorire la continuità educativa, è opportuno che, entro il 30 giugno, il capo di Istituto trasmetta, alla scuola che accoglierà l'alunno, la Diagnosi funzionale, il Profilo dinamico funzionale, il Piano educativo personalizzato, la scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a fornire una iniziale conoscenza del percorso già compiuto. Dopo l'iscrizione, al fine di consentire un'esperienza scolastica priva di fratture e coerente con i bisogni dell'allievo, i dirigenti scolastici, avvalendosi del Gruppo di studio e di lavoro di Istituto e della collaborazione dell'Ente Locale, predisporranno misure idonee ad una reale integrazione.

G. Gruppo di studio e di lavoro di Istituto

La legge n. 104/92 prevede la costituzione di un Gruppo di studio e di lavoro, presso ogni Circolo didattico ed Istituto di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dai Piani educativi personalizzati. Tale Gruppo è composto da insegnanti, operatori dei Servizi, familiari e studenti.

Nella costituzione del Gruppo di studio e di lavoro, i Capi d'Istituto attuano quanto stabilito dal d.m. n. 122/94, richiedendo al dirigente responsabile del Distretto socio-sanitario il nominativo dell'operatore sociale dell'ASL che farà parte del Gruppo stesso.

Il Capo d'Istituto, avvalendosi del Gruppo di studio e di Lavoro di Istituto, promuove una cultura dell'integrazione, per cui, come responsabile del coordinamento organizzativo e didattico-educativo, all'inizio dell'anno scolastico, possibilmente entro la fine di settembre, concorderà con il Responsabile del Servizio dell'ASL, o convenzionato, che ha effettuato la Certificazione, il calendario delle riunioni necessarie per la stesura e l'aggiornamento del Profilo dinamico funzionale e per la formulazione e verifica del Piano educativo personalizzato, prevedendo il coinvolgimento dei genitori.

Il Capo d'Istituto conserva e registra tutta la documentazione relativa a: Certificazione; Diagnosi funzionale; Profilo dinamico funzionale; Piano educativo personalizzato; eventuale verbale degli incontri con operatori ASL, genitori, insegnanti.

I Responsabili dei Servizi dell'ASL, o convenzionati, che seguono l'alunno, garantiranno la stesura della Diagnosi funzionale e la collaborazione degli operatori socio-sanitari competenti nelle fasi di formulazione e aggiornamento del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo personalizzato.

H. Sperimentazione, aggiornamento, formazione, attività di consulenza, documentazione e ricerca (d.m. n. 331/1998, art. 43)

Al fine di favorire modalità operative interprofessionali e la collaborazione tra il personale, il Provveditorato agli Studi, l'ASL e gli Enti locali s'impegnano ad elaborare progetti comuni di aggiornamento e formazione o di sperimentazione, finalizzati all'integrazione delle ri-spettive esperienze e competenze entro il mese di marzo di ogni anno con validità per l'anno scolastico successivo.

Tali progetti possono essere definiti e attuati anche a livello locale tra operatori del Distretto socio-sanitario e operatori della scuola, avvalendosi del Gruppo di studio e di lavoro di Istituto.

Il Provveditorato agli Studi fornirà, alle scuole, la necessaria consulenza in ordine alle scelte pedagogiche e metodologiche finalizzate all'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

I. Fornitura di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e ausili individuali

Su richiesta del Capo di Istituto e in relazione ai bisogni evidenziati nei Piani educativi personalizzati:

- il Provveditorato agli Studi provvederà ad assegnare fondi per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature tecniche e di sussidi didattici per le Scuole statali;
- il Servizio di Medicina Territoriale dell'ASL, su proposta medico-specialistica, assegnerà ausili e apparecchiature protesiche personali inserite nel nomenclatore tariffario;
- il Servizio Territoriale per i Disabili dell'ASL provvederà a fornire materiali e attrezzature igienico-sanitarie;
- il Comune provvederà a fornire materiali e ausili inerenti all'arredo scolastico per le scuole di propria pertinenza;
- la Provincia fornirà agli alunni con handicap sensoriale sussidi didattici speciali, materiale tiflotecnico, e materiali e ausili inerenti all'arredo scolastico per le scuole di propria pertinenza.

L. Barriere architettoniche

I capi d'Istituto sono tenuti a segnalare agli Enti Locali di competenza la presenza di barriere architettoniche che, di fatto, costituiscono un impedimento alla frequenza o una limitazione della partecipazione alle attività scolastiche degli alunni in situazione di handicap.

Il Comune per le scuole materne, elementari e medie e la Provincia per gli Istituti Superiori provvederanno ad intervenire con misure idonee al fine di superare ed eliminare tali barriere.

Le scuole materne private possono richiedere un contributo alla Regione.

M. Collegio di coordinamento e vigilanza

È opportuno, al fine di esaminare i progressi compiuti dalle parti nella realizzazione degli obblighi ad essi attribuiti per l'attuazione dei diritti all'istruzione, all'educazione e all'integrazione degli handicappati previsti dalla legge 104/92, istituire tra le parti un collegio di vigilanza, che definisca procedure di comportamento da seguire.

4.2.7. Applicazione dei sistemi informatici alla didattica

Con l'applicazione dell'informatica, sono stati creati strumenti potenti e capaci di diventare ausili motori, ausili sensoriali per interventi su problemi di tipo fisico, di tipo meccanico, e ausili didattici per l'apprendimento e la comunicazione.

L'informatica e i software specifici hanno permesso di sviluppare alcune proposte d'intervento:

- nel ritardo scolare;
- nel disturbo di apprendimento;
- nel rimanere indietro della programmazione a recupero.

L'uso della strumentazione informatica implica, anche nell'insegnante, un processo di riqualificazione formativa, e inoltre un adeguamento del modo d'insegnare e di programmare la didattica.

4.3. Il Diritto – Legislazione

L'art. 12 della legge 104/92 titola: "diritto all'educazione e all'istruzione". In particolare sono importanti i primi 4 commi, (per la determinazione del diritto):

comma 1: viene garantito l'inserimento negli asili nido;

- comma 2: viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- comma 3: questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione scolastica :"*.....lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione....*".
- comma 4: fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

Asili nido

L'art. 13 della legge 104/92, comma 2, stabilisce che e' compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, onde permettere gli interventi di recupero, socializzazione.

E' compito degli Enti Locali, fornire gli operatori e assistenti specializzati.

Scuola materna

Con la legge 270/82,(art.12, commi 2° e 3°) si sana da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di queste scuole, (L. 444/68).

La legge 270/82 istituzionalizza gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere: un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.

Scuola elementare

L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per:

"....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...."

l'art. 13 comma 3° prevede:

"..... l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati....", (come previsto dalla legge 517/77 art. 2).

Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

Scuola media

L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie.

Questo articolo e' speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita:

".....nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.....".

Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, (art. 14 - L. 104/92).

Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico, (al diciottesimo anno di età), consentendo anche più di una ripetenza, (art. 14 comma 1°).

Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa: assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo, secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b).

Scuole superiori

Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo.

La Corte ha dichiarato:

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.- recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili....."

nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che "**sarà facilitata**", anziché disporre che "**e' assicurata**" la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92:

".....e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie, (comma 1 art. 16 L.104/92).

Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap (vedere art. 16 comma 2 L. 104/92).

Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita:

"....per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione....."

Infine:

gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo , con il consiglio di facoltà.

Come fare

L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dalla equipe della Unità Sanitaria Locale di appartenenza, (caso di prima iscrizione).

Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, ma proveniente da altra scuola, sarà cura della scuola di origine inviare tutta la documentazione alla nuova scuola, (questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi gradi di scuola , prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore (art. 14 L. 104/92).